



STUDIO LEGALE **B** FRANCESCA BENEDETTI

CONVEGNO “TERRE E ROCCE DA SCAVO”

Gorizia – Sala Dora Bassi – Via Garibaldi N. 7

Venerdì 27 ottobre 2017

Francesca Benedetti

AVVOCATO

D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120

disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come 'sottoprodotti' in base all'art. 184-bis D.Lgs. n. 152/06
in vigore dal 22 agosto 2017

Con la nuova disciplina vengono **abrogati**:

- il D.M. 161/2012;
- gli artt. 41, comma 2, e 41 bis del D.L. 21/06/2013, convertito con mod. dalla legge n. 98/2013;
- l'art. 184 bis, comma 2 bis del D.Lgs n.152/06.

Principali novità

La nuova disciplina:

contiene una disciplina organica delle terre e rocce qualificate come 'sottoprodotti' per tutti i cantieri;

disciplina in modo dettagliato il **deposito temporaneo** delle terre e rocce da scavo considerate come **rifiuto** e la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di **bonifica**;

elimina le autorizzazioni preventive a favore dell'**autocertificazione** prevedendo **controlli 'ex post'**;

prevede che i soggetti pubblici e privati possano confrontarsi -già nella fase di predisposizione del **piano di utilizzo**- con le Agenzie ambientali per **verifiche istruttorie e tecniche preliminari**, anticipando lo svolgimento dei controlli;

unifica e semplifica gli adempimenti per il **trasporto fuori dal sito** ed elimina l'obbligo di comunicare preventivamente all'autorità competente il trasporto di terre e rocce qualificate come 'sottoprodotto';

prevede il **rafforzamento del sistema dei controlli** e misure dirette a superare l'eventuale inerzia da parte delle Amministrazioni;

prevede la messa a punto di un **tariffario nazionale** per i costi dei maggiori controlli affidati alle Agenzie ambientali e alle altre autorità competenti con un costo minimo e un costo proporzionale ai volumi delle terre e rocce da scavo;

fra le definizioni (art. 2), viene abbandonando il termine 'materiali da scavo' e vengono introdotte quelle di **'lavori'**, di **'suolo'** (che comprende anche le matrici materiali di riporto) e di **'terre e rocce da scavo'**.

La nuova disciplina espressamente (art. 3) **non si applica** a:

- a) materiali di escavo di **fondali marini** o **salmastri** o di **terreni litoranei emersi**;
- b) **inerti**, **materiali geologici inorganici** e **manufatti**;
- c) **materiale organico** e **inorganico di origine marina o salmastra**, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri;

nonché ai:

- **rifiuti** provenienti direttamente dall'esecuzione di **interventi di demolizione di edifici** o di altri manufatti preesistenti.

Le **terre e rocce da scavo** sono qualificate come **'sottoprodotti'** quando:

a) sono **generate** durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il loro **utilizzo** è conforme alle disposizioni indicate nel piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e **si realizza**:

1) nel corso dell'**esecuzione della stessa opera** nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi, **in sostituzione di materiali di cava**;

c) sono idonee ad essere **utilizzate direttamente**, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale** (cfr. all. 3);

d) soddisfano i requisiti di **qualità ambientale** espressamente previsti.

Le terre e rocce da scavo che contengono **materiali di riporto** sono qualificate come **'sottoprodotti'** quando:

la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non supera la **quantità massima del 20% in peso** (cfr. metodologia indicata nell'allegato 10);

sono rispettati i **requisiti di qualità ambientale**;

le matrici materiali di riporto sono sottoposte al **test di cessione** (D.M. 5 febbraio 1998), per i parametri pertinenti (escluso il parametro amianto), al fine di accertare il rispetto delle CSC delle acque sotterranee (Tab. 2, Allegato 5, al Titolo 5, Parte IV, D.Lgs. n. 152/06), o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

Al parametro **amianto** non si applica il test di cessione,

si applica, invece, la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, Parte IV, D.Lgs. n. 152/06, secondo le procedure previste dall'allegato 4.

La **sussistenza delle condizioni** che consentono di qualificare le terre e rocce da scavo come **'sottoprodotti'** è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione:

- del **piano di utilizzo** (art. 9), per i cantieri di grandi dimensioni, o
- della **dichiarazione di utilizzo** (art. 21), per i cantieri di piccole dimensioni e per quelli grandi non sottoposti a VIA e AIA, nonché
- della **dichiarazione di avvenuto utilizzo** (art. 7) in conformità alle previsioni del regolamento.

Il **deposito intermedio** delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel **sito di produzione**, nel **sito di destinazione** o in **altro sito** a condizione che:

- a) il sito rientri nella **medesima classe di destinazione d'uso urbanistica** del sito di produzione (se nel sito di produzione i valori delle CSC rientrano nella colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06), oppure **in tutte le classi di destinazione urbanistica** (se nel sito di produzione i valori delle CSC rientrano nella colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06);
- b) l'**ubicazione** e la **durata** del deposito siano indicate nel piano o dichiarazione di utilizzo;
- c) la **durata** del deposito non superi il termine di validità del piano o dichiarazione di utilizzo;
- d) il deposito sia **fisicamente separato e gestito in modo autonomo** (rispetto ad altri depositi oggetto di differenti piani o dichiarazioni di utilizzo, e ad eventuali altri rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo);
- e) sia **conforme** alle previsioni del piano o dichiarazione di utilizzo e si identifichi tramite **segnaletica**.

Decorso il periodo di durata indicato nel piano o dichiarazione di utilizzo per il deposito intermedio, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce che devono essere gestite come **rifiuti**.

Per le terre e rocce da scavo qualificate 'sottoprodotti' il **trasporto** fuori dal sito di produzione è accompagnato dall'apposito **documento di trasporto** (cfr. allegato 7), che va redatto in triplice copia:

una per il **proponente** o **produttore**,

una per il **trasportatore** e

una per il **destinatario**.



Il **DPR n. 120/2017** disciplina le terre e rocce da scavo **provenienti da:**

- **cantieri di grandi dimensioni** (> 6000 mc) che riguardano opere soggette a VIA/AIA (Capo II)
- **cantieri di piccole dimensioni** (< 6000 mc) comprese anche opere soggette a VIA/AIA (Capo III)
- **cantieri di grandi dimensioni** per opere non assoggettate a VIA/AIA (Capo IV)

Disciplina inoltre:

- il **deposito temporaneo** delle **terre qualificate rifiuti** (art. 23)
- **l'utilizzo** nel sito di produzione **di terre non qualificate rifiuti** (art. 24)
- la gestione terre e rocce nei **siti di bonifica** (artt. 25/26)

Cantieri di grandi dimensioni

(> 6000 mc) per opere soggette a VIA/AIA (Capo II)

Il **Piano di Utilizzo** (art. 9), redatto secondo le indicazioni riportate nell'allegato 5, contiene l'**autocertificazione** che attesta che le terre e rocce da scavo hanno i requisiti di 'sottoprodotto' (art. 4) e viene trasmesso all'Autorità Competente (che autorizza l'opera) e ad ARPA.

Per le opere soggette a **VIA/AIA** la trasmissione deve avvenire prima della chiusura del relativo procedimento (anche al fine di consentire all'Autorità Competente di formulare eventuali prescrizioni nel provvedimento conclusivo).

Entro 30 giorni l'Autorità Competente verifica la completezza dei documenti e delle informazioni fornite e può chiedere integrazioni.

Decorsi 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo il proponente può avviare la gestione delle terre e rocce da scavo.

L'**ARPA** effettua **ispezioni, controlli e analisi**, anche a campione, per la verifica del rispetto dei Piani di Utilizzo.

Il proponente può chiedere ad ARPA verifiche attività tecniche per la **validazione preliminare** del Piano di Utilizzo, con oneri a suo carico.

Qualora l'Autorità Competente accerti la mancata sussistenza dei requisiti (art. 4), dispone il **divieto di inizio o di prosecuzione delle attività** di gestione delle terre e rocce da scavo come 'sottoprodotti'.

Terre e rocce da scavo **conformi alle CSC**

Quando nelle terre e rocce da scavo **le concentrazioni** dei parametri indicati nell'allegato 4 **non superano le CSC** per la specifica destinazione d'uso, il Piano di Utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'art. 9.

In questo caso, l'Autorità Competente, **entro 30 giorni** dalla presentazione del Piano di Utilizzo, qualora ritenga che alcuni profili non siano stati sufficientemente indagati, può chiedere ad ARPA di effettuare ulteriori verifiche (che potranno essere svolte in contraddittorio con il proponente); ARPA **entro 60 giorni** verifica la conformità alle CSC e comunica gli esiti all'Autorità Competente.

Terre e rocce da scavo **>CSC ma conformi ai valori di fondo naturale**

Quando, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri indicati nell'allegato 4, superano le CSC (di colonna A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, Parte IV, D.Lgs. n. 152/06), il proponente, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell'art. 242 D.Lgs. n. 152/06, e presenta all'ARPA un **Piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere**; tale Piano è eseguito dal proponente in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso.

ARPA definisce i valori di fondo naturale cui il proponente dovrà fare riferimento ai fini della predisposizione del Piano di utilizzo (art. 9).

In questi casi, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate **nel sito di produzione** o in **altro sito** che presenti valori di fondo naturale del tutto analoghi (concentrazione per tutti i parametri).

Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica

Quando il sito di produzione ricade in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei **risultati della caratterizzazione** di cui all'art. 242 D.Lgs. n. 152/06, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i **requisiti di qualità ambientale** di cui all'articolo 4, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono **validati dall'ARPA** entro 60 giorni dalla richiesta.

In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del Piano di Utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'art. 9.

Controllo equipollente (art. 13)

In caso di ritardi da parte di ARPA nell'esecuzione delle verifiche, dei controlli e delle validazioni, il proponente potrà rivolgersi, sempre con oneri a suo carico, ad uno degli organi o degli **enti pubblici equipollenti** che saranno individuati con decreto del MATTM; con il medesimo decreto sarà approvato anche il relativo **tariffario**.

In particolare, il tariffario individuerà un **costo minimo** e un **costo proporzionale ai volumi di scavo**. Nelle more continuano ad applicarsi i tariffari vigenti nelle singole ARPA.

Efficacia del Piano di Utilizzo

Nel Piano di Utilizzo è indicata anche la durata del Piano stesso; l'**inizio dei lavori** deve avvenire **entro due anni** dalla sua presentazione, decorso tale termine le terre e rocce da scavo cessano di avere la qualifica di 'sottoprodotti' e devono essere gestite come **rifiuti**.

Anche la **violazione degli obblighi** assunti nel Piano di Utilizzo e il **venir meno di una delle condizioni** di cui all'articolo 4, comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come **rifiuti**.

Aggiornamento del Piano di Utilizzo

In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il proponente o l'esecutore **aggiorna il Piano di Utilizzo** e lo trasmette all'Autorità Competente che verifica la completezza e correttezza amministrativa della documentazione presentata

Costituisce modifica sostanziale del Piano di Utilizzo:

- a) l'**aumento del volume** in banco in misura **superiore al 20%** delle terre e rocce da scavo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un **sito** o ad un **utilizzo diverso**;
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di **deposito intermedio diverso**;
- d) la **modifica delle tecnologie di scavo**.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'aggiornamento, si può procedere gestendo le terre e rocce da scavo in conformità al **Piano di Utilizzo aggiornato**.

Nei casi di aumento delle volumetrie (sub a), il **mancato aggiornamento** del Piano di Utilizzo nel termine di **15 giorni** dall'intervenuta variazione comporta che la quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del Piano di Utilizzo iniziale perda la qualifica di 'sottoprodotto'.

Proroga del Piano di Utilizzo

Il **termine di inizio dei lavori** e il **termine di durata del piano di utilizzo**, possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili (sono fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione dell'entità o complessità delle opere da realizzare).

Il proponente, prima della scadenza dei termini, trasmette all'Autorità Competente e all'ARPA una comunicazione con l'indicazione del **nuovo termine** e delle **motivazioni** a giustificazione della proroga.

Se l'Autorità Competente accerta la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 o dei presupposti richiesti per l'aggiornamento o per la proroga del Piano di Utilizzo, dispone il **divieto** di gestire le terre e rocce da scavo come 'sottoprodotti'.

Prima dell'inizio dei lavori, il **proponente comunica** all'Autorità Competente e all'ARPA i riferimenti dell'**esecutore del Piano di Utilizzo**, che ne diventa responsabile.



Cantieri di piccole dimensioni

(< 6000 mc) anche per opere soggette a VIA/AIA (Capo III)

Disciplina applicabile alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, se, con riferimento ai **requisiti ambientali** (art. 4), il produttore dimostra (nei casi in cui le terre e rocce da scavo sono destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo) che **non sono stati superati i valori delle CSC** per la specifica destinazione d'uso (o **i valori di fondo naturale**), e che le terre e rocce da scavo **non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee**.

Anche in questo caso, se il sito di produzione ricade in un sito oggetto di **bonifica**, il proponente chiede ad ARPA di validare i **requisiti di qualità ambientale** di cui all'articolo 4, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sulla base dei **risultati della caratterizzazione** di cui all'art. 242 D.Lgs. n. 152/06; **ARPA procede alla validazione** entro 60 giorni dalla richiesta.

Questi dati e la sussistenza dei **requisiti ambientali** (art. 4), è attestata dal produttore con una **autodichiarazione** (allegato 6) che va trasmessa al Comune e ad ARPA **almeno 15 giorni prima** dell'inizio dei lavori di scavo.

Dichiarazione di utilizzo

(art. 21 e allegato 6)

Nella **dichiarazione di utilizzo** il produttore indica le **quantità** di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come 'sottoprodotti', l'eventuale sito di **deposito intermedio**, il **sito di destinazione**, gli estremi delle **autorizzazioni** per la realizzazione delle opere e i **tempi** previsti per l'utilizzo.

Nel caso di **modifica sostanziale** (cfr. art. 15, comma 2) dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore **aggiorna** la dichiarazione e la trasmette al Comune e all'ARPA; **decorsi 15 giorni** dalla trasmissione, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

Le **variazioni** relative al **sito di destinazione** o il **diverso utilizzo** delle terre e rocce da scavo, possono essere effettuate per un massimo di due volte mentre i **tempi** previsti per l'utilizzo come sottoprodotti possono essere **prorogati** una sola volta e per la durata massima di sei mesi e solo in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Anche in questo caso, ARPA effettua i controlli, le ispezioni e le verifiche necessarie ad accertare, anche a campione, il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione con oneri a carico del produttore.

Qualora l'Autorità Competente accerti la mancata sussistenza dei requisiti (art. 4) e delle altre condizioni richieste, dispone il **divieto di inizio o di prosecuzione delle attività** di gestione delle terre e rocce da scavo come 'sottoprodotti'.

Analoghi requisiti e procedure sono previsti per i **cantieri di grandi dimensioni** per opere non assoggettate a VIA/AIA (Capo IV).



Terre e rocce da scavo qualificate 'rifiuti'

Il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come 'rifiuti' si effettua, attraverso il **raggruppamento** e il **deposito preliminare** alla raccolta nel sito di produzione, alle seguenti condizioni:

- a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti **inquinanti organici persistenti** sono depositate e gestite secondo le norme che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose;
- b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di **recupero** o di **smaltimento** o con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo in deposito raggiunge i 4000 mc (di cui non oltre 800 mc di pericolosi). In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative **norme tecniche**;
- d) nel caso di **rifiuti pericolosi**, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da **evitare la contaminazione delle matrici ambientali**, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

Terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina 'rifiuti'

-utilizzo nel sito di produzione-

Art. 185, comma 1, lett. c) esclude dalla disciplina della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06:

il **suolo non contaminato** e altro **materiale allo stato naturale** scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà **riutilizzato a fini di costruzione** allo stato naturale e nello **stesso sito in cui è stato scavato**.

Se sono rispettate queste condizioni, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione avviene nel rispetto della disciplina prevista dal D.P.R. n. 120/2017.

Le terre e rocce da scavo provenienti da **affioramenti geologici naturali contenenti amianto** in misura superiore al valore determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle Autorità Competenti.

Per le terre e rocce da scavo prodotte nella realizzazione di opere sottoposte a **VIA**, la verifica dei requisiti è effettuata in via preliminare attraverso la presentazione di un **«Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti»**; in fase di progettazione esecutiva, o comunque prima dell'inizio dei lavori, il proponente, effettua il campionamento dei terreni e la caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, e redige un apposito progetto che trasmette all'Autorità Competente e ad ARPA, prima dell'avvio dei lavori.

L'accertamento dell'**inidoneità** del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, co 1, lett. c), comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come **rifiuti**.

Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica

Attività di scavo

Nelle attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica **caratterizzati** ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06, è analizzato un numero significativo di **campioni** di suolo insaturo e il **Piano di dettaglio** è concordato con ARPA che si pronuncia nei 30 giorni dalla richiesta; il proponente, 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il **Piano operativo** degli interventi con cronoprogramma e indicazione della data di inizio dei lavori.

Le attività di scavo sono effettuate senza creare **pregiudizio** agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie o in corso.

Utilizzo nel sito

L'utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo (art. 25) all'interno di un sito oggetto di bonifica è **consentito** quando è garantita la **conformità alle CSC** per la specifica destinazione d'uso o ai valori di fondo naturale.

Le terre e rocce da scavo **non conformi alle CSC** o ai valori di fondo, **ma inferiori alle CSR**, possono essere utilizzate nello stesso sito a condizione che:

a) all'esito dell'analisi di rischio, le CSR siano preventivamente **approvate** dall'Autorità Competente, mediante convocazione di apposita Conferenza di servizi; le terre e rocce da scavo conformi alle CSR devono essere **riutilizzate nella medesima area**, non ne è consentito l'impiego in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle CSC;

b) se per il calcolo delle CSR non è stato preso in considerazione il **percorso di lisciviazione in falda**, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate.

Disciplina transitoria

Ai piani e progetti **già approvati** prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 120/2017 (e per le loro modifiche/aggiornamenti) resta valida la normativa previgente (D.M. n. 161/2012) ed i relativi materiali sono a tutti gli effetti 'sottoprodotti'.

I progetti per i quali alla data di entrata in vigore **è in corso** una procedura ai sensi della normativa previgente restano assoggettati al D.M. n. 161/2012, fatta salva la facoltà di presentare entro 180 gg il Piano di Utilizzo (art. 9) o la Dichiarazione di utilizzo (art. 21).

Allegati

- 1) Caratterizzazione delle Terre e rocce da scavo;
- 2) Procedure di campionamento in fase progettuale (analogo all'all. 2 del D.M. n. 161/2012);
- 3) Normale pratica industriale (non riportata nell'elenco il trattamento a calce e la cernita del materiale antropico presenti nell'all. 3 al D.M. n. 161/2012);
- 4) Procedure di caratterizzazione chimico-fisica (sono state inserite indicazioni nei casi di contaminazione del sopravaglio, è prevista la porfirizzazione per l'analisi della roccia massiva e una procedura nel caso di suo di additivi di scavo. Le terre e rocce da scavo sono utilizzabili per reinterri, modellazioni, sottofondi e processi produttivi nel rispetto delle CSC del sito di destinazione. Nei processi produttivi il riutilizzo è concesso se le CSC sono comprese tra i limiti di colonna A e B e il processo di destinazione realizzi prodotti ben distinti dal punto di vista chimico-fisico e merceologico dalle TRS);
- 5) Contenuto del Piano di Utilizzo (art. 9);
- 6) Modulo per Dichiarazione di utilizzo (art. 21);
- 7) Modulo per Documento di trasporto (art. 6);
- 8) Modulo per Dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 7);
- 9) Procedure di campionamento in corso d'opera, controlli e ispezioni (analoghe rispetto alla normativa previgente);
- 10) Valutazione della quantità dei materiali antropici nel riporto (è prevista una procedura specifica che prevede il prelievo di un numero di campioni rappresentativo del volume su cui il terreno naturale verrà separato dal materiale antropico per applicare la relazione che determina la % di materiale antropico il cui limite massimo è stabilito nel 20%).

E il 'fresato d'asfalto'?

E' un **rifiuto** (art. 183, comma 1, lett. a) D.Lgs. 152/2006)
.....o un **sottoprodotto**? (184-bis, comma 1, D.Lgs. 152/2006)

La Cassazione ha chiarito che i materiali derivanti dalla fresatura dell'asfalto non rientrano nella categoria delle terre e rocce da scavo perché non si tratta di materiali naturali, ma di sostanze che *“provengono dalla lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione”* (Cass., Sez. n. 37168/2016 e n. 46227/2013).

E' astrattamente possibile qualificare il fresato d'asfalto come **sottoprodotto**, quando sono presenti le condizioni prescritte dall'art. 184-bis, del D.Lgs. 152/2006, in caso contrario andrà qualificato come **rifiuto** (All. 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e Codice Europeo dei Rifiuto 17.03.2002).

In particolare, può essere considerato **sottoprodotto** quando è utilizzato senza nessun previo trattamento (diverso dalla normale pratica industriale) in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di produzione (per il reimpiego del materiale come componente del prodotto finale trattato nell'ambito dello stesso impianto), senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito, ovvero in quantità proporzionale al fabbisogno dello stesso impianto (Cons. St., n. 4978/2014, n. 4151/2013 e Cass. Pen. n. 41839/2008).

Gestione dei **rifiuti** derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture stradali (art. 230 D.Lgs. n. 152/06).

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sta emanando un **regolamento** per la disciplina della **cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso** ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, il cui schema è stato approvato a maggio 2017 dal Consiglio di Stato.

L'art. **184-ter**, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 ("cessazione della qualifica di rifiuto")

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Schema di regolamento

- art. 1 ("Oggetto e ambito di applicazione"), individua l'oggetto del regolamento, specificando che quest'ultimo non trova applicazione nel caso di conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- art. 2 ("Definizioni"), rimanda alle definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, così come integrate dalle ulteriori definizioni recate dall'articolo stesso;
- art. 3 ("Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto"), rinvia all'Allegato 1, parti A) e B), per l'individuazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, specificando che, a tal fine, il conglomerato bituminoso deve rispondere agli standard previsti dalle disposizioni comunitarie;
- art. 4 ("Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni"), prevede che i produttori di granulato di conglomerato bituminoso debbano redigere, all'esito del processo di produzione, una dichiarazione di conformità (DDC) sul modello di quella prevista dall'Allegato 2, attestante il rispetto dei criteri di cui all'Allegato 1. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che i produttori debbano conservare tale dichiarazione, unitamente ad un campione di granulato di conglomerato bituminoso, ai fini delle successive verifiche sulla sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento stesso;
- art. 5 ("Sistema di gestione ambientale"), prevede disposizioni specifiche per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da un organismo accreditato;
- art. 6 ("Norme transitorie e finali"), prevede la procedura di adeguamento alla nuova disciplina per i produttori, stabilendo altresì che, nelle more, si applicano i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento, attestati dai produttori stessi ai sensi dell'articolo 4. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che gli allegati fanno parte integrante del regolamento stesso;
- allegato, individua gli scopi di utilizzo del conglomerato bituminoso di recupero (parte A) nonché le verifiche sui rifiuti in ingresso all'impianto, le modalità di prelievo dei campioni ed i parametri e limiti massimi di concentrazione ammissibile affinché il conglomerato possa considerarsi prodotto di recupero (parte B);
- allegato 2, riporta il modello di dichiarazione di conformità (DDC) che reca l'anagrafica del produttore e le relative dichiarazioni sulle caratteristiche del granulato di conglomerato bituminoso.

Grazie!

Francesca Benedetti

AVVOCATO